



COMUNE DI RUVIANO

PROV. DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE ATTRAVERSO UN'UNITÀ UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE E IN FAVORE DI COLORO CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14.12.2021) – ANNUALITA' 2022

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
2. Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
3. I contributi previsti, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti "de minimis".

ARTICOLO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER LE CATEGORIE DI INTERVENTO

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando, a valere sulla quota della prima annualità (2021) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, è il seguente:

Categoria di intervento	Importo complessivo
Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021: concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;	euro 39.196,46
Art. 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021: concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.	

L'importo complessivo dell'intervento sarà distribuito equamente tra le due tipologie di concessione, fermo restando il limite massimo di € 5.000,00 disposto dalla norma per coloro che trasferiranno la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Ruviano.

Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE

1. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021 le "nuove attività economiche", non ancora costituite o regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, in ambito commerciale, artigianale o agricolo attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del comune di Ruviano. Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari di contributi esclusivamente per l'avvio di attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.
2. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO;
3. Il contributo non può essere concesso se il beneficiario non si impegna a mantenere "in esercizio" la nuova attività per almeno 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore;
4. Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Ruviano che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
5. Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - (solo per le imprese già esistenti) essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività commerciale, artigianale o agricola;
 - non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
 - non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non sia destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

6. Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
- realizzazione di opere murarie e impiantistica, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.
- acquisto di hardware e software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse *nel limite del 10%* dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla "nuova attività economica"

7. Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- Lavori in economia;
- Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- Interessi passivi;
- L'imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le Aziende che operano in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle operazioni che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono, pertanto, vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile dall'Azienda, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA ma rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta.
- Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- Avviamento;
- Beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- Mezzi targati.

I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il giorno 15 giugno 2024, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 30 giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.

Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI COLORO CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI RUVIANO

1. L'incentivo per i nuovi residenti è corrisposto nella misura massima di euro 5.000,00 in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo originario nel Comune di Ruviano e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.
2. Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l'intero periodo di riferimento. L'incentivo è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità.
3. I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione Europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. A beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
 - residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi.
4. L'incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario che il nucleo familiare dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di

Ruviano, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o di altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo. In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di Ruviano tramite PEC.

5. Può presentare domanda per la concessione dell'incentivo uno dei componenti del nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente Avviso. Ogni nucleo familiare originario può presentare una sola domanda. La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ruviano all'indirizzo [https\\ www.comuneruviano.it](https://www.comuneruviano.it)
6. La struttura comunale competente procederà alla istruttoria e alla verifica dell'ammissibilità e comunicherà al soggetto richiedente l'accoglimento o, in caso contrario, gli eventuali motivi ostativi che causano il rigetto della stessa.
7. Solo a seguito della verifica del Responsabile Servizio Amministrativo dei certificati che attestano la nuova residenza nel comune di Ruviano, si provvede ad accreditare l'incentivo concesso sul conto corrente bancario o postale indicato con apposito IBAN nella domanda dai soggetti richiedente. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione una tantum all'avvenuto cambio di residenza. Per le abitazioni oggetto di ristrutturazione il cambio di residenza potrà avvenire solo a conclusione dei lavori dopo la consegna della SCA.
8. Il contributo sarà erogato a titolo di concorso spese per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.
9. Il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel comune di Ruviano per almeno 5 anni. Il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta al nucleo familiare richiedente di mantenere la residenza anagrafica nel Comune di Ruviano nei termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare al comune una formale dichiarazione di rinuncia all'incentivo. In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.
10. Si procederà alla revoca d'ufficio del contributo emesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
 - qualora il contributo venga utilizzato per fini diversi dal concorso spese per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.
 - qualora il nucleo familiare beneficiario non si renda ripetutamente disponibile ai controlli in loco e/o non trasmetta la documentazione richiesta.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione del contributo, sia esso richiesto per l'avvio di nuove attività economiche che per il trasferimento della propria residenza nel comune di Ruviano, deve essere redatta secondo i relativi facsimile allegati al presente Avviso e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 maggio 2024.

1. La domanda, indirizzata al Comune di Ruviano, dovrà riportare la seguente dicitura:

per l'avvio di nuove attività economiche:

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE”

per coloro che trasferiscono la propria residenza nel comune di Ruviano:

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – TRASFERIMENTO

DELLA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE”

Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Ruviano, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 13:00 del 15 maggio 2024;
- spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune entro la predetta data di scadenza del presente Avviso. Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;
- Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comuneruviano.it, mediante:
 - a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;
oppure
 - b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Ruviano (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:

per l'avvio di nuove attività economiche:

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE”

per coloro che trasferiscono la propria residenza nel comune di Ruviano:

“DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE”

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere redatta utilizzando i modelli allegati.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla verifica dei requisiti.

1. Sono irricevibili le domande:
 - presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 5 del presente Avviso;
 - prive della sottoscrizione dell'avente diritto;
 - prive di documento di identità in corso di validità dell'avente diritto.
2. Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.
3. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

4. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna categoria di intervento si procederà alla formazione dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del responsabile del Settore Tecnico, sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
5. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
6. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi; le osservazioni verranno riscontrate entro 5 (cinque) giorni.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria, ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, anche tramite PEC o raccomandata A/R, dell'importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
2. Dopo la rendicontazione delle spese, da trasmettere entro il termine del 15 giugno 2024, si provvederà a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato, dandone comunicazione al beneficiario con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
3. Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione definitiva del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
4. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime "de minimis". A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
5. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
6. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
7. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita richiesta, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della rendicontazione finale nei termini di cui al precedente comma 2., previa eventuale rideterminazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute.
8. Alla richiesta di liquidazione di cui al precedente comma 7. dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto:
 - relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal beneficiario, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammesse;
 - copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);

ARTICOLO 8- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
 - c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 9;
 - d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - f) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 10 - REVOCA

1. Il comune di Ruviano procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
 - b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
 - c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
 - d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 8.
2. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
3. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento; Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITA'

Il Comune assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Ruviano e sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari generali, Dott.ssa Angelina Esposito. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti: PEC: protocollo@pec.comuneruviano.it

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ruviano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato sull'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale: www.comuneruviano.it - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Si allegano:

Modello di domanda di partecipazione - Allegato A Mod. Domanda Attività

Modello di domanda di partecipazione - Allegato A Mod. Domanda Residenza

Il Responsabile del Settore Affari generali
Dott.ssa Angelina Esposito